



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

TERRITORIO E SISTEMI AGRO-FORESTALI

Corso di laurea in Tecnologie Forestali e Ambientali

REGOLAMENTI E USI CIVICI DEI PRODOTTI
FORESTALI NON LEGNOSI NEI COMUNI
MONTANI DEL VENETO

Relatore
Prof.ssa Paola Gatto

Laureanda
Beatrice
Castegnaro
Matricola n.
1138192

ANNO ACCADEMICO 2021-2022

INDICE

INDICE	3
1. INTRODUZIONE	5
1.1 PRODOTTI FORESTALI NON LEGNOSI: DEFINIZIONI.....	5
1.2 PRODOTTI FORESTALI NON LEGNOSI: ASPETTI ECONOMICI ..	6
1.3 L'USO CIVICO	8
1.4 OBIETTIVI DELLA TESI	9
1.5 ARTICOLAZIONE DELLA TESI.....	11
2. INQUADRAMENTO DEL CONTESTO: TERRENI AD USO CIVICO ...	12
2.1. GENERALITA'	12
2.2 LA STORIA DEGLI USI CIVICI.....	13
3. MATERIALI E METODI	21
3.1 QUADRO LOGICO DELLA TESI	21
3.2 FONTI DEI DATI	22
3.2.1 Il portale della Regione Veneto	22
3.2.2 Indagine sui regolamenti comunali degli usi civici.....	22
4 RISULTATI E DISCUSSIONI	23
4.1 L'INTERESSE DEL VENETO PER I FONDI AD USO CIVICO	23
4.2 L'ESTENSIONE DEGLI USI CIVICI IN VENETO.....	25
4.3 ESAME DEI CONTENUTI DEI REGOLAMENTI.....	29
5 CONCLUSIONI	38
6 BIBLIOGRAFIA	45

1. INTRODUZIONE

1.1 PRODOTTI FORESTALI NON LEGNOSI: DEFINIZIONI

I prodotti forestali non legnosi sono prodotti secondari del bosco, chiamati non-wood forest products (NWFPs) in ambito internazionale. La FAO si è preoccupata di darne una definizione: “I NWFPs includono tutti i prodotti di origine biologica derivati dalla foresta o qualsiasi altra superficie di suolo con un uso simile, escluso il legno in ogni sua forma” (Chandrasekharan, C. 1995 FAO).

Il termine stesso di NWFPs evidenzia quindi tre elementi chiave:

“Non legno”: tutti i prodotti legnosi sono esclusi, sia sottoforma di fusto intero, sia come derivati da esso (p.e. il cippato) e biomassa legnosa varia.

“Foresta”: il termine tende a richiamare l’origine naturale dell’ecosistema, ma va considerato il fatto che nel corso del tempo alcuni di questi prodotti sono stati oggetto di domesticazione con la creazione di particolari colture. Di conseguenza, il confine tra NWFPs veri e propri e coltivazioni agricole lascia spazio a varie interpretazioni. In ogni caso, i NWFPs sono quei prodotti che possono essere raccolti sia in foresta sia in impianti ritenuti pertinenti all’ambiente forestale.

“Prodotti”: si parla di oggetti tangibili, commercializzabili, di origine biologica vegetale e animale. I NWFPs di origine vegetale riguardano frutti del sottobosco, funghi ipogei ed epigei, sughero, resine ed essudati, fiori ed erbe aromatiche. I prodotti di origine animale, invece, includono gli stessi animali vivi e i beni direttamente derivabili da essi quali pellicce, pelli e trofei, carne di selvaggina, ma anche beni indiretti come miele e cera d’api.

L'ecoturismo, il pascolo e i servizi ecosistemici in senso lato non vengono considerati come parte dei NWFPs (Del Favero R. e Pividori M. 2018. SELVICOLTURA dei prodotti non legnosi. Introduzione p. 7).

1.2 PRODOTTI FORESTALI NON LEGNOSI: ASPETTI ECONOMICI

I prodotti forestali non legnosi rappresentano una parte poco trattata della Selvicoltura, sebbene rientrino nel campo d'interesse dell'ecologia forestale. I prodotti forestali non legnosi sono tuttavia anch'essi beni derivati degli ecosistemi forestali, e quindi incidono sulla produttività totale dei medesimi sistemi, aiutano a definire un'identità locale e possono costituire, in alcuni casi, un'importante componente delle esportazioni totali dei prodotti forestali.

Da sempre, i prodotti forestali non legnosi sono soggetti alla raccolta e all'utilizzo da parte dell'uomo: tali prodotti sono tra le poche risorse a non ricadere nelle logiche della proprietà individuale, ma vengono invece visti come mezzo di sussistenza della collettività e quindi disponibili per chi li raccoglie. Le attività di raccolta avvengono in gran parte su scala familiare, al di fuori dei mercati convenzionali, il che rende difficile monitorare la presenza e disponibilità dei prodotti forestali non legnosi, e il loro sfruttamento, che può costituire un rischio per la sostenibilità economica ed ecologica degli ecosistemi forestali.

Le comunità ignorano spesso l'impatto ecologico che deriva dalla raccolta costante dei prodotti forestali non legnosi: il sistema foresta è un ecosistema delicato e multifunzionale, dato da un insieme di specie che vivono in relazione tra loro e l'ambiente di crescita. Quando una componente viene prelevata in maniera continua, di fatto si va incontro ad un impoverimento della biodiversità, che a lungo andare può portare all'estinzione di diverse specie, soprattutto quelle endemiche. La regolazione delle comunità diviene quindi un tema importante, e vari economisti hanno avuto opinioni discordanti in merito (www.socioambientale.wordpress.com).

Nella prima metà del diciannovesimo secolo, precisamente nel 1833, l'economista inglese William Forster Lloyd pubblicò un opuscolo finalizzato a descrivere situazioni di sfruttamento di risorse comuni. L'elaborato si concentrò su pastori che utilizzavano i medesimi pascoli nelle comunità montane dell'Europa settentrionale: egli sostenne che ogni pastore fosse nella condizione di ricevere il beneficio dato dal pascolo, in quanto l'appartenenza alla comunità garantiva loro questa via di sussistenza. Il problema emergeva nel momento in cui un pastore sfruttava eccessivamente questa risorsa, portando un numero consistente di capi di bestiame o facendo pascolare animali la cui specie è naturalmente molto dispendiosa in termini di esigenza di cibo, limitando così il godimento del bene agli altri *cives*. Di conseguenza, in molti casi venne imposto un limite al numero massimo di capi di bestiame che ogni pastore poteva far pascolare. Queste regolamentazioni ebbero l'obiettivo di far fronte alla rovina del terreno, semplicemente limitandone l'uso. Erano una risposta anche alle pressioni demografiche ed economiche.

In tempi più recenti, nel 1968, l'ecologo Garrett Hardin esplorò questo dilemma sociale in *The Tragedy of the Commons*, e argomentò che l'uso della coscienza non può essere considerato un mezzo di controllo efficiente per i beni comuni, ma che al contrario favorisce gli individui egoisti¹ rispetto ai *cives* più altruisti. Egli suggerì che la libertà completa sarebbe la rovina dei beni comuni, di conseguenza risorse comuni richiedono una gestione, e concluse il suo ragionamento sostenendo che l'unico modo per evitare ciò era la privatizzazione della risorsa o la sua proprietà pubblica.

La critica principale al pensiero di Hardin fu operata da Elinor Ostrom, una studiosa e accademica statunitense, la quale sostenne che le comunità sono in grado 'in certe condizioni'² di gestire le risorse naturali in modo soddisfacente e duraturo nel lungo periodo per le risorse, al fine di assicurare continua sussistenza e il rispetto per queste risorse naturali. La Ostrom

¹ spesso nominati come "free riders"

² Per "certe condizioni", Ostrom si riferisce alla conoscenza, alla fiducia e alla comunicazione tra i componenti di una comunità; alla esistenza di sistemi di regole o istituzioni già consolidate sul territorio; e alla non interferenza di un'autorità esterna da parte dello Stato.

affermerò che i beni comuni naturali debbono essere considerati come spazi e risorse ben definiti, auto-gestiti da un gruppo limitato di persone, sulla base di precise regole o istituzioni derivanti dal diritto consuetudinario. Queste regole o istituzioni sono ben conosciute dai i membri della comunità, essi stessi sono anche in grado di farle rispettare da tutti i componenti del gruppo, applicando sanzioni predefinite a coloro che non le rispettano (“Elinor Ostrom e i beni comuni” - Giovanna Ricoveri, 2013).

1.3 L'USO CIVICO

L'uso civico si definisce come un diritto di godimento collettivo che si concreta, su beni immobili, in varie forme³, spettante ai membri di una comunità, su terreni di proprietà pubblica o di privati⁴. La collettività è delimitata territorialmente, ed il diritto viene esercitato nell'utilizzo di terreni agro-silvo-pastorali per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei componenti della stessa collettività. Questa particolare tipologia di uso dei terreni è presente in Italia sin dall'epoca medioevale ed è uno degli istituti giuridici più resistenti arrivati fino ai giorni d'oggi, nonostante i vari tentativi di liquidazione da parte dello Stato. Gli usi civici sono la forma più antica di gestione collettiva di beni utili per una determinata comunità montana, gestione che richiama l'utilizzo delle risorse della terra senza che vi sia snaturalizzazione o eccessivo sfruttamento, in quanto la loro ragione di fondo si fonda sui principi della sussistenza e dell'utilizzazione sostenibile del patrimonio boschivo senza eliminarlo o lederlo. Infatti, l'appartenenza alla civitas non attribuisce direttamente al soggetto un potere pieno di disposizione e godimento del bene, ma ne rende legittimo l'uso, nei limiti del rispetto del diritto d'uso degli altri membri della stessa comunità (www.avvocatochiocchetti.com).

³ caccia, pascolo, legnatico, semina

⁴ spesso, in questo secondo caso, proprietà nobiliari di origine feudale

1.4 OBIETTIVI DELLA TESI

L'elaborato ha l'obiettivo di analizzare la fonte d'origine dei regolamenti di uso civico dei Comuni montani della Regione Veneto, in particolare vuole concentrarsi sull'adozione dei regolamenti già presenti nelle Unioni/Comunità montane oppure sull'eventuale stesura da parte del Comune stesso di un apposito piano di regolamentazione in questo tipo di terreni.

Si precisa che gli usi civici sono stati un fenomeno diffuso ovunque, non solo in montagna. La scelta di focalizzarsi su territori montani deriva dal fatto che in questi luoghi l'agricoltura è rimasta il settore predominante, per la stessa conformazione fisica⁵ e l'ubicazione dei fondi, e si è sviluppata meno rispetto alle zone di pianura. Di conseguenza le terre non sono state privatizzate, ma sono state mantenute al pascolo e al legnatico comuni. Ad oggi gli usi civici si sono conservati in misura maggiore proprio nelle zone montane⁶, in cui la vocazione naturale del territorio ha indotto le popolazioni alla continua ricerca delle varie vie di sussistenza offerte dal territorio, ed è venuta meno la privatizzazione delle terre per metterle a coltura.

Ci si concentrerà in particolare su due principali categorie di prodotti forestali non legnosi:

- i funghi ipogei ed epigei: nel nostro Paese esiste una moltitudine di specie fungine che partecipa alla funzionalità e alla ricchezza dell'ecosistema forestale, ciascuna delle quali adotta meccanismi di saprofitismo, parassitismo o mutualismo per inserirsi e sopravvivere in questo ambiente. Tralasciando le specie non commestibili e velenose, l'interesse ricade su quei corpi fruttiferi eduli il cui sapore è molto ricercato, anche ben oltre l'area di crescita., e spesso il valore degli stessi a parità di peso supera quello del legno. I corpi fruttiferi possono essere rinvenuti e raccolti sopra il terreno o a pochi centimetri sotto la

⁵ Boschi e pascoli

⁶Soprattutto usi civici di legnatico e di pascolo.

sua superficie, distinguendo così le specie epigee da quelle ipogee. Il tartufo bianco pregiato (*Tuber magnatum*) è la specie fungina più pregiata dal punto di vista gastronomico, e di conseguenza ha un'elevata importanza anche dal punto di vista economico. In Veneto, il *Tuber magnatum* è presente soprattutto nelle province di Rovigo e Padova, talora anche nel vicentino. (Dispense cenni di biologia ed ecologia dei tartufi. www.regione.veneto.it)

- I frutti del sottobosco: le piante interessate si sviluppano in condizioni di semi-ombra, e di seguito si citano le più comuni: gelso nero (*Morus nigra*), gelso rosso (*Morus rubra*), gelso bianco (*Morus alba*), corniolo (*Cornus mas*), crespino (*Berberis vulgaris*), sambuco nero (*Sambucus nigra*), fragola di bosco (*Fragaria vesca*), lampone (*Rubus idaeus*), mirtillo nero (*Vaccinium myrtillus*), mirtillo rosso (*Vaccinium vitis-idaea*), mora (*Rubus ulmifolius*), ribes nero (*Ribes nigrum*), ribes rosso (*Ribes rubrum*), ribes bianco (*Ribes sativum*) e corbezzolo (*Arbutus unedo*).

Il diritto alla raccolta di frutti del sottobosco e di funghi fa parte degli usi consuetudinari e l'elaborato evidenzia il ruolo secondario che rivestono rispetto ad altri diritti di uso civico. Gli usi civici più conosciuti sono infatti il legnatico, il pascolatico e l'erbativo, per i quali si hanno spesso dei regolamenti specifici. L'art 5 del Regolamento per la disciplina degli usi civici del Comune di Asiago fornisce un esempio di una specifica regolamentazione. Il diritto di legnatico non è libero, ma si basa su una graduatoria di richieste: l'Ufficio Patrimonio formula la graduatoria dei richiedenti e autorizza i medesimi all'esercizio dell'uso civico specifico le operazioni di allestimento dei lotti ordinari di legname resinoso. La formulazione della graduatoria privilegia coloro che per l'annata di raccolta non abbiano usufruito di una partita dell'assegno del faggio e coloro che, avendo richiesto l'assegnazione di una partita in precedenza, non l'hanno ottenuta per eccesso di domande rispetto alla disponibilità. L'art. 18 tratta invece il diritto di erbativo: il comma 4 dichiara tassativo l'esercizio di tale diritto nei periodi della riproduzione, della cova e dei corteggiamenti della pregiata fauna alpina.

L'elaborato ha indagato affinché si potesse riscontrare una tale attenzione anche per i diritti di uso civico consuetudinari, e nello specifico il diritto alla raccolta di frutti del sottobosco e funghi ipogei ed epigei, in relazione al ben noto interesse amatoriale per le specie fungine.

1.5 ARTICOLAZIONE DELLA TESI

La struttura dello studio si articola in cinque capitoli. Il primo capitolo introduce l'argomento dei prodotti forestali non legnosi concentrandosi sulla definizione e gli aspetti economici degli stessi, inquadra brevemente il tema degli usi civici – che sarà approfondito nel capitolo 2 - e specifica gli obiettivi del lavoro. Il secondo capitolo si concentra, come citato prima, sull'inquadramento teorico e concettuale dell'uso civico e sulle circostanze storiche che hanno portato alla sua nascita. Di seguito il tema storico è stato introdotto nel contesto italiano per poi focalizzarsi nella Regione Veneto.

Il terzo capitolo presenta la formulazione della ricerca e gli strumenti di indagine, citando le fonti delle informazioni e la modalità di raccolta e di analisi dei dati. Il processo di raccolta dei dati viene esplicito ad inizio capitolo attraverso un diagramma, in cui il processo logico della tesi viene schematizzato, dagli obiettivi ai risultati. Poi le varie fasi vengono descritte in dettaglio nei paragrafi.

Nel quarto capitolo si presentano e si discutono i dati raccolti, evidenziando la fonte della regolamentazione alla raccolta di frutti del sottobosco, tartufi e funghi epigei eduli nei Comuni individuati, e di eventuali inasprimenti dei singoli Comuni alle normative regionali.

Il quinto capitolo esplicita le conclusioni dell'elaborato.

Il sesto ed ultimo capitolo riporta la bibliografia.

1. INQUADRAMENTO DEL CONTESTO: TERRENI AD USO CIVICO

2.1. GENERALITA'

L'uso civico vede il suo fondamento in una consuetudine storica, infatti nella maggior parte dei casi la sua esistenza è riconosciuta di fatto, basata sulla prassi tramandata da tempo immemore, e/o precisato e circoscritto in base alla sussistenza di particolari condizioni storico-geografiche - ad esempio riguardo all'estensione, nel tempo e su un certo fondo, di un passato potere feudale - e non è prodotto o conosciuto in base ad un atto noto. In questo senso gli usi civici seguono diversi ordinamenti giuridici. Ad esempio, in quello italiano, vengono quasi sempre riconosciuti sulla base della fonte-fatto, e come tali sono ascrivibili al diritto consuetudinario (www.demaniocivico.it).

L'uso civico è un comportamento costante di più soggetti appartenenti alla medesima comunità che agiscono in un determinato modo con il convincimento di seguire una regola di diritto. Questo diritto si concretizza su beni immobili di proprietà pubblica o privata. L'esistenza di un terreno su cui grava uso civico non comporta necessariamente che esso derivi da una proprietà collettiva in senso pieno, ma può trarre origine anche da forme di proprietà privata originaria con successivi diritti d'uso concessi in favore di terzi, per esempio il contesto feudale dell'epoca medioevale – e riguarda aspetti come la caccia, il pascolo, il legnatico o la semina.

È innegabile affermare che l'uso civico richiama un legame con i membri di una comunità, accomunati dal parziale godimento di alcuni beni. Un membro di una comunità è legittimato ad utilizzare il bene – nei limiti e nel rispetto del diritto d'uso degli altri membri della medesima comunità – anche se ciò non attribuisce direttamente al soggetto un potere pieno di disposizione e godimento del bene (www.avvocatochiocchetti.com).

Questo diritto è stato largamente discusso e criticato nel corso della storia, considerato un retaggio di un lontano passato che ostacola la “modernizzazione” dell’economia e della società (“Elinor Ostrom e i beni comuni” di Giovanna Ricoveri, 2013). Ci furono molti tentativi di liquidazione da parte dello Stato, il quale mirava ad individuare e suddividere le terre coltivabili e assegnarle a piccoli proprietari, affinché venisse considerato legittimo l’impedendo d’esercizio di diritti altrui sul fondo. In questo modo il proprietario avrebbe potuto usufruire del fondo da solo, producendo reddito e soprattutto producendo un reddito tassabile.

2.2 LA STORIA DEGLI USI CIVICI

Le origini degli usi civici e, in generale, delle forme collettive di gestione della terra risalgono ai primi secoli del medioevo. Le forme di gestione collettiva della terra nascevano nelle zone montane o di alta collina, in cui la vita era difficile e povera. In questi territori la maggior parte delle comunità rurali era soggetta al podestà dei signori feudali – che erano direttamente proprietari dei territori o li gestivano in nome del sovrano – e basava la propria sussistenza sulle risorse naturali della zona. I beni ritraibili attraverso gli usi civici erano considerati beni essenziali e attraverso essi era quindi possibile far fronte alle esigenze primarie del singolo, del nucleo familiare e dell’intera comunità di appartenenza. Di fatto la popolazione poteva usufruire di diversi beni e diritti, ad esempio il pascolo, la raccolta del legname e dei prodotti del sottobosco, la pesca nei torrenti e laghi montani. A volte i signori feudali concedevano queste concessioni per iscritto attraverso atti notarili, in altri casi si trattava semplicemente di abitudini tollerate, sono sopravvissute per secoli fino al giorno d’oggi (www.storia.net).

Gli usi civici sono stati presenti per tutto il Medioevo fino alla fine del XIII secolo, e tra i protagonisti vi è anche il territorio italiano.

Per quanto riguarda le zone montane del Veneto, non tutti i territori erano soggetti a regimi feudali. Ne è un esempio la Federazione dei Sette Comuni, la cui organizzazione risale al 1200 in linea con l'andamento dell'intera Italia settentrionale. La Federazione era situata in zona pre-alpina ed ospitava una comunità di circa ventimila persone che parlavano la lingua cimbra. La 'Reggenza' Dei sette comuni, sull'Altopiano di Asiago, costituiva il cuore dell'intera area e godeva di condizioni di quasi completo autogoverno seppur all'interno della compagine della Repubblica di Venezia dal 1405. (*I Cimbri dell'Altopiano di Asiago* di R. Antolini, 2017)

La dedizione alla Repubblica di Venezia significò la decadenza delle signorie presenti sull'Altopiano, mentre Venezia poté allargare il suo dominio nella terra ferma. I rappresentanti della Federazione dei Sette Comuni ottennero la conferma delle esenzioni e dei benefici, in cambio dell'obbligo di difendere i confini settentrionali con il territorio dell'Impero. È bene precisare che questo non fu un atto di totale sottomissione, ma si identifica in un patto che ha permesso ai Sette Comuni un certo sviluppo economico e democratico, favorendo la produzione e il commercio del legname, del carbone, della lana, dei formaggi, dell'artigianato. (*La Federazione dei Sette Comuni* - ISTITUTO DI CULTURA CIMBRA - Agostino Dal Pozzo)

All'inizio del XIX secolo, in ambito europeo – e soprattutto nel contesto delle suddivisioni territoriali nazionali diverse da quelle odierne – si ricordano due anni che hanno inciso sulla storia degli usi civici. Nel 1804 la Francia fu protagonista della promulgazione del Codice Civile di Napoleone Bonaparte, il quale fissò ed enfatizzò la moderna concezione possessoria. L'articolo 544 affermava che “la proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti” (Codice Civile di N. Bonaparte, entrato in vigore il 12 marzo 1804). Sulla base di quanto appena affermato, il Codice tendeva a favorire la proprietà privata a discapito invece di tutti gli istituti possessori collettivi, destinati all'abolizione e alla liquidazione.

Sempre in contesto nazionale, nel 1806 il Regno di Napoli era guidato dal fratello di Napoleone, Giuseppe Bonaparte, il quale in data 2 agosto 1806 emanò una legge sulla soppressione del feudalesimo nel suo reame. In seguito alla liquidazione dei diritti dei feudi, si ebbe una serie di demani ex feudali, ed anche ex ecclesiastico.

Le riforme amministrative napoleoniche con l'introduzione dei comuni necessitavano di una verifica per l'accertamento della natura e entità dell'uso civico e per liquidare le forme incerte e controverse di promiscuità vennero liquidate. La suddetta riforma portò inevitabilmente a contrasti tra le istituzioni pubbliche e le popolazioni locali, quest'ultime infatti videro restringere la loro sfera di diritti di cui godevano da generazioni. Gli attriti e la rivendicazione dei diritti persistettero per l'intero XIX secolo (www.storiain.net).

In ambito italiano si tentò di sistemare i demani civici applicando alcune leggi regionali, come la Legge n° 698 del 2 aprile 1882 per l'abolizione dei diritti di erbatico e di pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine, e Legge Boselli n° 397 del 4 agosto 1894 per gli ex territori pontifici.

Una sorte diversa e decisamente più complicata toccò all'Altopiano. Nel 1797 cadde la Repubblica di Venezia a causa dell'invasione delle truppe francesi di Napoleone. Di conseguenza anche l'Altopiano passò sotto il dominio francese, ma non vi fu la fine della Reggenza: nella Convenzione con i Francesi la Reggenza venne di fatto mantenuta, seppur riconosciuta con il nome di "Municipalità". In quanto tale venne garantito il rispetto di esenzioni e diritti⁷. Il Veneto venne successivamente ceduto all'Austria ed i Sette Comuni, in cambio del mantenimento della Reggenza e dei suoi diritti, giurarono fedeltà all'Imperatore Francesco II. Con la vittoria dei francesi sull'Austria, il Veneto entrò a far parte del Regno d'Italia e dell'Impero Napoleonico, e nel 1807 la Reggenza dei Sette Comuni fu abolita.

La caduta di Napoleone, avvenuta nel 1815, riportò l'Altopiano sotto il dominio dell'Impero Austriaco, senza che vi fossero riconosciuti i diritti e le esenzioni

⁷Diritti come quelli del Pensionatico, con la conservazione delle milizie e con l'obbligo di difendere i confini.

del passato. Inoltre, alla popolazione dei Sette Comuni vennero imposte tasse e imposte che, sommate alla fame e alla miseria, portarono molte persone ad emigrare. Sotto il dominio austriaco comparve per la prima volta sull'Altopiano la suddivisione in catasti e, nonostante le difficoltà, vennero costruite le strade, le prime scuole e diverse opere pubbliche. Sebbene tutte innovazioni portate dagli austriaci, il Veneto preparava in questi anni la ribellione contro i propri governatori.

La Prima Guerra d'Indipendenza avvenne nel 1848 quando venne istituito un governo provvisorio a Venezia, e ad Asiago si formò la "Legione Cimbriaca" – che successivamente prese il nome di Guardia Nazionale – formata da circa ottocento soldati. Questo numero esiguo di uomini fu in grado di ostacolare l'avanzata austriaca per un mese intero, ma alla fine dovette soccombere. La Seconda Guerra d'Indipendenza si ebbe nel 1859, e ad essa parteciparono diversi volontari di Asiago e Gallio. Si ricorda anche la partecipazione di alcuni altopianesi che collaborarono con Garibaldi nella spedizione dei Mille nel 1860. Nel 1866 fu combattuta la Terza Guerra per l'Indipendenza che portò il Veneto a far parte del Regno d'Italia.

Dopo l'unione all'Italia, anche l'Altopiano conobbe la trasformazione del progresso moderno. Il progresso portò alla costruzione di nuove strade, nuove forme di abitazione, diverse metodologie di produzione e di commercio, e andò incrementandosi l'allevamento bovino con la produzione del formaggio e con risultati sempre più qualificati (www.cimbri7comuni.it).

2.2 LA STORIA DEGLI USI CIVICI NEL CONTESTO DELLO STATO ITALIANO

Nel 1927 il governo fascista italiano approvò la Legge di riordinamento degli usi civici nel Regno – la n° 1766 del 16 giugno 1927 – atta a delineare e disciplinare definitivamente i territori civici italiani. I suoi contenuti costituiscono ancora oggi la normativa fondamentale in materia di usi civici. Attraverso il R.D. del 26 febbraio 1928 n° 332, venne ufficialmente approvato il regolamento di attuazione della legge 1766/27, mediante il quale furono definiti

nel dettaglio gli istituti che per legge dovettero dedicarsi al riordinamento degli usi civici, ed i relativi procedimenti.

Nello specifico, con la normativa furono delineati gli strumenti utili per rintracciare e classificare gli usi civici nei catasti comunali.

La legge prescriveva l'importanza di recuperare prove documentarie e/o atti notarili in modo da poter dimostrare la presenza di eventuale promiscuità che avessero caratterizzato i terreni dopo il 1800. Fu imposto che i periti demaniali, sulla base di ricerche storiche, giuridiche e catastali, debbano risalire ed accertare l'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico. In possesso di una valida documentazione, le terre comuni furono riconosciute legalmente e protette da usucapioni e altre illegalità. Nei casi in cui non fu possibile rintracciare e ottenere le prove legali, i terreni furono soggetti a liquidazione da parte dello Stato. Un'altra istituzione fu lo scioglimento delle promiscuità, che per la prima volta furono classificate sulla base dell'uso e dei benefici che le popolazioni locali ne traevano. Tra le più comuni ricadono il pascolatico, il legnatico e il seminatico.

Attraverso la norma di legge, si stabilì che gli usi civici su terre private dovevano essere liquidati tramite uno scorporo delle terre che in parte rimasero in piena proprietà al proprietario privato, mentre la rimanente parte venne attribuita in piena proprietà alla collettività titolare dei diritti di uso civico per continuare il loro esercizio. Furono concesse delle legittimazioni di occupazioni arbitrarie di terreni di uso civico in presenza di migliorie, di possesso decennale di non interruzione del demanio. In caso in cui non fosse avvenuta questa legittimazione, sussiste la reintegra del demanio collettivo.

La legge impose l'assegnazione delle terre di uso civico a terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente - in cui vigeva il divieto di alienazione e mutamento di destinazione dei terreni senza l'autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura (ora questo potere spetta alle Regioni) - e a terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria - questi ultimi furono destinati ad essere ripartiti in quote e distribuiti tra le famiglie di coltivatori diretti del Comune o della frazione, agevolando quelle meno benestanti, dietro pagamento di un canone - anche se rimaneva e

rimane tutt'ora la possibilità dell'affrancazione di un canone per l'ottenimento della proprietà privata.

Gli usi civici e le proprietà collettive vennero rivalutati nel loro ruolo fondamentale dapprima nel 1952, attraverso la legge n°991 del 25 luglio, e poi nel 1971 e 1994. Queste normative delinearono l'utilità dei terreni ad uso civico nella salvaguardia ambientale in territorio montano, quali entità presenti da generazioni e che hanno rappresentato un importantissimo mezzo di sussistenza in queste zone. Questi terreni inoltre offrono di per sé un modello di sviluppo ecosostenibile, che si ripromette di rispettare la fertilità e la salute dell'ambiente e delle collettività locali.

La legge sulla "Costituzione dei Comitati per l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali" n°278 del 17 aprile 1957 delinea le norme relative alle elezioni per la costituzione o il rinnovo dei Comitati e le funzioni giurisdizionali di questi ultimi, che riguardano sostanzialmente tutte le controversie che possano nascere riguardo l'esistenza, la natura ed estensione dei diritti di uso civico, e le contestazioni sulla proprietà privata. Dapprima i Comitati per l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali ricoprivano anche funzioni amministrative, poi trasferite alle Regioni tramite il D.P.R. 15 gennaio 1972, n° 11 e il D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616.

L'8 agosto 1985 venne approvata la cosiddetta "Legge Galasso" n. 431, la quale enfatizzava l'importanza ambientale ed ecologica dei terreni aventi diritto di uso civico. La normativa integrò la precedente legislazione del 1939 sulle bellezze naturali, che manifestava il proposito di tutelare il valore estetico di alcuni luoghi, spesso molto delimitati e circoscritti a poche aree. Con la Legge Galasso le aree gravate da uso civico divennero aree vincolate a fini paesaggistici, e furono tutelate come luoghi da conservare a scopi naturalistici.

Le svolte più recenti risalgono a due particolare date: il 22 gennaio 2004 venne emanato il D.lgs. n°22 per la stesura del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", il quale rafforzava ulteriormente le idee promosse dalla Legge Galasso. Il 20 novembre 2017, attraverso la legge n. 168 sulla gestione e sulla

tutela del demanio civico italiano, i fondi caratterizzati da utilizzazione collettiva furono posti ufficialmente sotto la tutela della Repubblica italiana, in quanto riconosciuti come ordinamenti primari delle comunità che da tempi immemori si sono serviti dei beni detraibili da questa tipologia di terreni a fini di sussistenza. Di conseguenza, le aree ad uso civico hanno assunto rilevanza storica e ambientale.

2.3 IL CONTESTO VENETO

La legislazione della Regione del Veneto in materia di usi civici prevede il rispetto della L.R. del 22 luglio 1994 n° 31, la quale trova il suo fondamento nell'obiettivo di adeguare e armonizzare al meglio le disposizioni recate dalla Legge nazionale 1766/1927, in rispetto delle realtà e delle esigenze presenti in Veneto. Con deliberazione di Giunta Regionale n° 6641 del 18 dicembre 1995 sono state approvate specifiche procedure e norme di attuazione della L.R. 31/1994. La legge regionale fornisce una definizione del regime giuridico dei terreni gravati da uso civico, e inquadra la natura delle Amministrazioni separate dei beni di uso frazionali. Si occupa, inoltre, di trattare la sclassificazione dei terreni di uso civico o il mutamento di destinazione, così come l'alienazione dei beni presenti sui medesimi fondi. Vengono trattate anche le forme di gestione e utilizzazione di questa tipologia di terreni, e viene sottolineata l'importanza della vigilanza su questi demani.


Le finalità principali della legge 31/1994 consistono in una serie di obiettivi. In primo luogo vi è l'accertamento dell'esistenza e della consistenza patrimoniale delle terre di uso civico in tutto il territorio regionale. La normativa prevede inoltre di riconoscere e valorizzare il patrimonio agro-silvo-pastorale ricavabile ai territori gravati da uso civico, riconoscendo a sua volta il ruolo delle collettività interessate e contribuendo a promuovere lo sviluppo delle stesse, anche incrementando le attività economiche. Il tutto nel rispetto della componente ambientale che, attraverso questa legge regionale, viene maggiormente tutelata. La stessa legge si preoccupa di fornire le linee guida

e le informazioni necessarie al fine di perseguire una corretta pianificazione territoriale. Attraverso la normativa, i demani civici vengono riordinati, soprattutto nelle casistiche in cui le originarie destinazioni agro-silvo-pastorale dei fondi sono state compromesse nel corso del tempo e ad oggi non è possibile ritornare all'utilizzo primario.

L'art. 2 della L.R. 31/94 riguarda gli ambiti di applicazione della legge stessa. L'art. 4 della L.R. 31/94 delinea invece le modalità in cui deve avvenire l'accertamento delle terre di uso civico. Esso stabilisce che tutti i Comuni della Regione Veneto devono svolgere le operazioni necessarie per il riordino dei fondi ad uso civico, ad esclusione dei Comuni in cui è stata dichiarata l'inesistenza di tali fondi tramite Decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici o con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto. Le operazioni di accertamento e/o verifica devono essere svolte da un perito esterno con specifica competenza in materia. Quest'ultimo viene proposto dal Comune interessato e nominato dall'Amministrazione regionale. Le due operazioni rispecchiano situazioni diverse. L'accertamento è destinato ai Comuni che non hanno condotto a termine le indagini storiche e catastali al fine di documentare l'esistenza o meno di terreni ad uso civico nel corso della storia. L'operazione di verifica è, invece, riservata ai Comuni in cui in passato è stata accertata l'esistenza e la relativa consistenza del demanio civico. Gli enti, mediante l'adozione di un Decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici o di un altro provvedimento definitivo, devono verificare l'attuale consistenza dei fondi civici ed il loro effettivo stato di fatto procedendo al riordino del demanio civico interessato entro i confini comunali.

2. MATERIALI E METODI

3.1 QUADRO LOGICO DELLA TESI



3.2 FONTI DEI DATI

3.2.1 Il portale della Regione Veneto

Il Portale della Regione Veneto (www.regione.veneto.it) tratta molteplici argomenti, tra cui la tematica dei fondi ad usi civici, i regolamenti per la raccolta dei funghi in base all'appartenenza del Comune di una determinata Unione Montana, e l'elenco dei Comuni totalmente e parzialmente montani. I primi dati necessari a soddisfare l'obiettivo della tesi sono stati ricavati dall'elenco dei Comuni aventi terreni a demanio collettivo, il cui aggiornamento risale al 01/01/2022. Successivamente è stato elaborato l'elenco dei Comuni totalmente e parzialmente montani della Regione, anch'esso trovabile nel portale della Regione) che esclude la Province di Padova, Rovigo e Venezia. Si tenga presente che l'elenco dei territori montani si basa su una classificazione redatta nel 1952, di conseguenza è stato necessario aggiornare tali dati in merito alle unioni di due o più territori comunali avvenute negli ultimi decenni o del cedimento di un Comune ad un'altra Regione. Quest'ultimo elenco è stato poi sovrapposto al primo, permettendo di inquadrare Comuni montani aventi fondi ad uso civico nelle quattro province oggetto di studio: Belluno, Treviso, Verona e Vicenza.

3.2.2 Indagine sui regolamenti comunali degli usi civici

I Comuni individuati sono stati contattati telefonicamente o tramite email ai agli Uffici Ambiente e/o Tecnici per richiedere i testi dei regolamenti dei prodotti forestali non legnosi – soprattutto funghi e frutti del sottobosco – nei fondi gravati da uso civico. Si anticipa la difficoltà nell'intercettare e nel ricevere risposta nei vari Comuni. Si anticipa inoltre che molti Enti hanno declinato la risposta alla propria Unione/Comunità Montana di appartenenza, di conseguenza si è visto necessario contattare gli uffici delle Unioni/Comunità Montane interessate. Nel momento in cui quest'ultime sono state introdotte nella ricerca, l'elaborato ha richiesto un'ulteriore indagine riguardo la distribuzione dei Comuni interessati nelle varie Unità/Comunità Montane del Veneto.

4 RISULTATI E DISCUSSIONI

4.1 L'INTERESSE DEL VENETO PER I FONDI AD USO CIVICO

La Regione Veneto ha ricevuto incarico dall'ISTAT per indagare riguardo la consistenza dei demani civici nei suoi 563 Comuni in relazione agli adempimenti del "7° Censimento generale dell'agricoltura".

La Regione sta procedendo con due modalità di rilevazione, sulla base dello stato di accertamento concluso o meno di ogni Comune. Per Comuni/Enti che hanno concluso le procedure di accertamento/riconoscimento dei fondi ad uso civico, si procede all'elaborazione tramite software GIS, utilizzando dati geografici ed amministrativi già in possesso degli archivi regionali. Per quei Comuni/Enti che non hanno ancora attivato o concluso il procedimento di accertamento dei beni ad uso collettivo, la raccolta dei dati viene redatta tramite questionario inviato direttamente agli uffici comunali (<https://www.regione.veneto.it/web/enti-locali/faq-usi-civici>). Dai rilievi effettuati dagli uffici regionali, è emerso che non tutti gli Enti hanno portato a termine le operazioni di accertamento o verifica della presenza di terre ad uso civico previste dalle L. 1766/1927 e dalla L.R. 31/1994. Di conseguenza la conoscenza a livello catastale dei fondi sottoposti al vincolo di uso civico varia da Comune a Comune.

Secondo le normative ogni Comune deve avvalersi delle competenze di speciali periti. Questi ultimi rappresentano figure esterne rispetto ai confini comunali e sono individuati dalle Amministrazioni comunali denominati tramite Decreto Regionale. Di fatto, la ricerca si dimostra essere una pratica onerosa in termini di tempo e spese, di conseguenza la Regione, al fine di incentivare l'avvio delle operazioni di verifica o accertamento, partecipa alle relative spese fornendo un contributo – in termini monetari - fino e non oltre il 75% degli importi ammissibili.

Il perito è incaricato di eseguire le dovute indagini storico-catastali e di redigere un progetto di accertamento/verifica e riordino delle terre di uso civico. Tale progetto deve essere adottato dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale, e successivamente depositato presso la Segreteria dell'Ente entro gli otto giorni successivi dalla sua redazione con un tempo di permanenza di almeno trenta giorni consecutivi, in modo tale che gli interessati - proprietari fondiari - possano prenderne visione. I suddetti interessati vengono a conoscenza del deposito nel momento in cui quest'ultimo è oggetto di pubblicazione tramite bando all'albo pretorio del Comune, oppure sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, od affissione di manifesti nel territorio comunale. Il Comune deve dare notizia diretta ai singoli interessati avendo particolare riguardo per i possessori dei terreni oggetto di proposta di reintegra al demanio civico o di sclassificazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 31/1994, in modo da poter pervenire alla conciliazione tra le parti interessate in contrasto tra loro, secondo quanto previsto dall'art. 29 della L. 1766/1927.

Gli interessati sono in diritto di presentare osservazioni e/o contestazioni sulla base di quanto decretato dal progetto di riordino, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del bando o dalla comunicazione diretta da parte del Comune. In merito alla presenza di eventuali osservazioni, il Consiglio Comunale ha l'obbligo di esprimersi sulle medesime con propria deliberazione entro trenta giorni.

La Giunta Regionale prende atto dei documenti e provvede, se del caso, all'approvazione del progetto di accertamento/verifica e riordino dei fondi di uso civico decretando ufficialmente la chiusura delle operazioni. Tramite le operazioni di accertamento, i terreni vengono classificati – sulla base di quanto citato dall'art. 11 della L. 1766/1927 - come terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente oppure terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

4.2 L'ESTENSIONE DEGLI USI CIVICI IN VENETO

Il Veneto si compone di 563 Comuni così distribuiti nelle sette Province (Tabella 1):

61	Belluno
102	Padova
50	Rovigo
94	Treviso
44	Venezia
98	Verona
114	Vicenza

Tabella 1 – Distribuzione dei 563 Comuni del Veneto nelle sette province.

La situazione attuale degli usi civici accertati nel Veneto è stata aggiornata in data 01/01/2022. (www.regione.veneto.it). In base al recente riordino, per 269 Comuni è stata accertata l'inesistenza di terreni di uso civico, mentre per i rimanenti 294 Comuni la situazione relativa all'accertamento delle terre di uso civico è la seguente (Tabella 2):

66	Comuni per i quali sono state completate le operazioni di verifica e accertamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31/94
88	Comuni per i quali sono state attivate le operazioni di verifica o accertamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31/94
132	Comuni che non hanno ancora promosso le operazioni di verifica o accertamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31/94
8	Comuni per i quali è stato effettuato un aggiornamento catastale dei terreni elencati in Decreti Commissariali

Tabella 2 – Risultati del riordino delle terre ad uso civico nei Comuni veneti.

I 66 Comuni che hanno concluso ed accertato la presenza di fondi ad uso civico nei loro confini demaniali sono così distribuiti (Tabella 3):

18	Belluno
4	Padova
8	Treviso
55	Vicenza
5	Verona

Tabella 3 – Distribuzione dei Comuni che hanno concluso ed accertato la presenza di terreni ad uso civico.

L'elenco dei 66 Comuni è disponibile al FAQ degli usi civici sul portale della Regione (www.regione.veneto.it). Si ricorda che il campo d'interesse della tesi rientra nell'ambito dei terreni montani, e di conseguenza vengono escluse le provincie di Padova, Rovigo e Venezia. La Tabella 4 nasce dalla sovrapposizione della Tabella 3 con gli elenchi dei terreni totalmente e parzialmente montani forniti dal portale della Regione.

Provincia	Comuni totalmente montani	Comuni parzialmente montani	Numero dei Comuni totali coinvolti
BL	17 (Agordo, Alleghe, Belluno, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Cortina d'Ampezzo, Falcade, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Longarone, Pieve d'Alpago, Pieve di Cadore, Rocca Pietore, San Tommaso Agordino, Tambre d'Alpago, Vigo di Cadore, Val di Zoldo)	1 (Santa Giustina Bellunese)	18

TV	1 (Fregona)	2 (Cavaso del Tomba, Paderno del Grappa)	3
VR	2 (Malcesine, San Zeno di Montagna)	1 (Roverè Veronese)	3
VI	12 (Arsiero, Caltrano, Cogollo del Cengio, Enego, Foza, Gallio, Lastevasse, Lusiana Conco, Pedemonte, Posina, Recoaro, Tonezza del Cimone, Valli del Pasubio, Val Brenta)	5 (Bassano del Grappa, Lugo di Vicenza, Pove del Grappa, Schio, Valdagno)	17
TOTALE			41

Tabella 4 – Presenza di comuni totalmente e parzialmente montani nelle Province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza.

I comuni appena citati si suddividono nelle Unioni/Comunità Montane come segue in Tabella 5, frutto della sovrapposizione della Tabella 4 con l'elenco delle Unioni/Comunità Montane a disposizione anch'esse sul portale della Regione:

Unione/Comunità Montana	Comuni dell'Unione aventi usi civici
UM AGORDINA	Agordo
	Alleghe
	Canale d'Agordo
	Cencenighe Alleghe
	Falcade
	La Valle Agordina
	Livinallongo del Col di Lana
	Rocca Pietore
	San Tommaso Agordino
UM CADORE LONGARONESE ZOLDO	Longarone
	Val di Zoldo

UM CENTRO CADORE	Vigo di Cadore
	Pieve di Cadore
UM ALPAGO	Alpago
	Tambre d'Alpago
UM BELLUNESE - BELLUNO PONTE NELLE ALPI	Belluno
UM FELTRINA	Santa Giustina Bellunese
(non appartiene a nessuna UM/CM)	Cortina d'Ampezzo
UM DEL GRAPPA	Cavaso del Tomba
	Pieve del Grappa
UM PREALPI TREVIGIANE	Fregona
UM DEL BALDO- GARDA	Malcesine
	San Zeno di Montagna
CM LESSINIA	Roverè Veronese
UM ALTO ASTICO	Arsiero
	Cogollo del Cengio
	Lastebasse
	Pedemonte
	Tonezza del Cimone
UM VALBRENDA	Bassano del Grappa
	Pove del Grappa
	Val Brenta
UM ASTICO	Caltrano
	Lugo di Vicenza
UM SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	Enego
	Foza
	Gallio
	Lusiana Conco
UM PASUBIO ALTO VICENTINO	Posina
	Schio
	Valli del Pasubio
CM AGNO-CHIAMPO	Recoaro
	Valdagno

Tabella 5 – Composizione delle Unioni/Comunità Montane riportante i soli Comuni con terreni ad uso civico accertato.

4.3 ESAME DEI CONTENUTI DEI REGOLAMENTI

A livello nazionale, si ricorda l'art. 1021 del Codice Civile, il quale recita: "chi ha diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia".

Nel contesto veneto, il REGOLAMENTO REGIONALE n. 2 del 07 febbraio 2020 fornisce le prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 52/1978 "Legge forestale regionale". L'art. 21 tratta la raccolta dei prodotti forestali secondari ed afferma che l'attività sia eseguita in maniera da non arrecare danni al bosco stesso (www.bur.regione.veneto.it). I diritti degli aventi diritto di uso civico su terreni a bosco sono esercitati in conformità all'art. 23 il quale cita che: "tutti i boschi devono essere gestiti e utilizzati in conformità di un Piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali regolarmente approvato".

La raccolta dei prodotti del sottobosco in terreni gravati da uso civico è libera a tutti, e dovrà avvenire senza arrecare danni al soprassuolo boschivo e in special modo alle colture forestali, nel rispetto della L.R. 53/74 e successive modificazioni. Può essere limitata nelle aree protette o su tutto o parte del territorio regionale per determinate condizioni ambientali che potrebbero compromettere seriamente la sopravvivenza delle specie (www.andareatartufi.com).

Nello specifico, la raccolta di funghi epigei ed ipogei è regolata da appositi provvedimenti legislativi regionali. In materia di tartufi la L.R.30/1988, (BUR n. 40/1988) rappresenta l'attuale testo vigente. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio tartuficolo regionale. L'art. 2 afferma che la ricerca e la raccolta dei tartufi sia libera nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario e conduttore dei fondi tramite l'affissione delle tabelle delimitanti le tartufaie stesse. Il comma 3 riprende la legge 1766/27, in cui viene esplicitato che nei

terreni gravanti da uso civico si conferma il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

Di seguito viene riportata una tabella (Tabella 6) frutto dell'indagine riguardante le regolamentazioni per la raccolta dei frutti del sottobosco e dei tartufi nei Comuni totalmente montani e parzialmente montani, indicando l'appartenenza alla Unione/comunità Montana di appartenenza.

Unione/Comunità Montana	Comuni dell'Unione aventi usi civici	Frutti del sottobosco	Tartufi
UM AGORDINA	Agordo	art.29 del Regolamento di Polizia Rurale	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
	Alleghe	art.29 del Regolamento di Polizia Rurale	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
	Canale d'Agordo	art.29 del Regolamento di Polizia Rurale	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
	Cencenighe Alleghe	art.29 del Regolamento di Polizia Rurale	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
	Falcade	art.29 del Regolamento di Polizia Rurale	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
	La Valle Agordina	art.29 del Regolamento di Polizia Rurale	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
	Livinallongo del Col di Lana	art.29 del Regolamento di Polizia Rurale	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
	Rocca Pietore	art.29 del Regolamento di Polizia Rurale	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
	San Tommaso Agordino	art.29 del Regolamento di Polizia Rurale	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
UM CADORE LONGARONESE ZOLDO	Longarone	art. 21 REGOLAMENTO REGIONALE 2/2020	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
	Val di Zoldo	art. 21 REGOLAMENTO REGIONALE 2/2021	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)

UM CENTRO CADORE	Vigo di Cadore	L.R. 7/2012	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
	Pieve di Cadore	L.R. 7/2012	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
UM ALPAGO	Alpago	art. 31 del Regolamento di Polizia Rurale	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
	Tambre d'Alpago	art. 31 del Regolamento di Polizia Rurale	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
UM BELLUNESE - BELLUNO PONTE NELLE ALPI	Belluno	art. 17 PRESCRIZIONE DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
UM FELTRINA	Santa Giustina Bellunese	L.R. 7/2012	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
(non appartiene a nessuna UM/CM)	Cortina d'Ampezzo	L.R. 7/2012	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
UM DEL GRAPPA	Cavaso del Tomba	L.R. 7/2012	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
	Pieve del Grappa	L.R. 7/2012	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
UM PREALPI TREVIGIANE	Fregona	L.R. 7/2012	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
UM DEL BALDO-GARDA	Malcesine	L.R. 7/2012	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
	San Zeno di Montagna	L.R. 7/2012	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
CM LESSINIA	Roverè Veronese	L.R. 7/2012	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
UM ALTO ASTICO	Arsiero	L.R. 7/2012	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
	Cogollo del Cengio	L.R. 7/2012	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)

	Lastebasse	L.R. 7/2012	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
	Pedemonte	L.R. 7/2012	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
	Tonezza del Cimone	L.R. 7/2012	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
UM VAL BRENTA	Bassano del Grappa	Art. 13 REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
	Pove del Grappa	L.R. 7/2012	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
	Val Brenta	L.R. 7/2012	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
UM ASTICO	Caltrano	L.R. 7/2012	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
	Lugo di Vicenza	L.R. 7/2012	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
UM SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	Enego	L.R. 7/2012	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
	Foza	L.R. 7/2012	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
	Gallio	L.R. 7/2012	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
	Lusiana Conco	L.R. 7/2012	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
UM PASUBIO ALTO VICENTINO	Posina	L.R. 7/2012	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
	Schio	L.R. 7/2012	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
	Valli del Pasubio	L.R. 7/2012	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)
CM AGNO-CHIAMPO	Recoaro	L.R. 7/2012	L.R.30/1988 (BUR n. 40/1988)

	Valdagno	I terreni ad uso civico riguardano una ex cava in disuso, su cui non è presente alcun tipo di vegetazione, tanto meno nessun elemento ecologico per la crescita di piante del sottobosco o di tartufi.
--	----------	--

Tabella 6 - Fonte normativa vigente per la regolamentazione alla raccolta di frutti del sottobosco e di tartufi.

Si precisa che i Regolamenti di Polizia Rurale nell'agordino e nell'Alpago, così come la Prescrizione di Massima e di Polizia Forestale nel bellunese e il Regolamento per l'esercizio degli Usi Civici nel bassanese riportano esclusivamente quanto detto dalla L.R. 7/2012. In seguito alle ricerche svolte tramite il contatto degli uffici competenti dei vari Enti, è spiccato il fatto che la regolamentazione ulteriormente della raccolta dei frutti del sottobosco non sia una necessità. Per quanto riguarda invece la raccolta dei tartufi, essa trova un buon fondamento nella L.R. che i vari Comuni non hanno inasprito.

Per quanto riguarda i funghi epigei la L.R. 23/1996 funge da pilastro su tutto il territorio della Regione la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del territorio regionale anche in conformità, per le zone montane, a quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97. Il comma 3 dell'art. 2 indica le categorie dei soggetti esenti dal pagamento del contributo citato nel comma 1. Le categorie interessate riguardano i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti di cui al comma 1 possono altresì esentare dal titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". Al fine di consentire i controlli (comma 4), i soggetti interessati all'esenzione

devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l'esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". L'art. 3 disciplina i limiti di raccolta. Le specie interessate alla raccolta includono Pioppini, Ovoli, Porcini, Fungo di San Giorgio, Gallinaccio, Finferli, Prugnolo Trombetta del Morto, Mazza da tamburo, tutte le specie di spugnola, Morette e Verdone (comma 1). È vietata la raccolta dell'amanita Amanita Cesarea allo stato di ovolo chiuso (comma 5). Per tutti i funghi è consentita la raccolta solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza (comma 4). Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso (comma 6). Ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera c) della legge regionale n. 23/1996 per motivi selvicolturali la raccolta dei funghi epigei è vietata, fino al completo affrancamento degli impianti, nei boschi percorsi da incendio, nei boschi di nuovo impianto, nelle aree boscate oggetto di rinfoltimento, per la tutela e la protezione delle piante messe a dimora e per consentire la rinnovazione naturale.

L'art. 9 tratta il tema di eventuali deroghe per le zone montane. Le Comunità montane, nei territori di competenza, sono delegate, su proposta dei Comuni, ad individuare apposite zone, previa tabellazione delle stesse, ove i residenti possono effettuare la raccolta in deroga ai limiti di cui all'articolo 3, fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3 medesimo. L'art. 10 enuncia come segue le agevolazioni alla raccolta. Infatti a coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, viene data la possibilità di accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana. Inoltre è possibile derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3. Le agevolazioni sono concesse annualmente ai coltivatori diretti, a gestori di boschi a qualunque

titolo, ad utenti di beni di uso civico e di proprietà collettiva e ai soci di cooperative agro-forestali.

La L.R. n. 7 del 31 gennaio 2012 ha apportato modifiche e integrazioni alla L.R. 23/96 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati". In particolare l'art. 3 modifica il medesimo articolo della L.R. 23/96, infatti le parole "è limitata complessivamente a kg 2" sono sostituite dalle parole "è limitata complessivamente a kg 3".

La Regione ha successivamente provveduto ad aggiornare le disposizioni esecutive di attuazione della norma regionale che disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati a seguito dell'approvazione della L.R. 7/2012 che introduce importanti modifiche alla L.R. 23/1996, attraverso la D.G.R. n. 739 del 02 maggio 2012. Le prime modifiche riguardano il tesserino e il permesso, i quali sono stati sostituiti con un unico titolo per la raccolta costituito da una ricevuta di versamento di un contributo previsto dagli enti della L.R. 23/96 art. 2. Altre novità importanti includono l'ampliamento del potere regolamentare residuale degli enti preposti al rilascio del titolo di fissare le giornate in cui è consentita la raccolta, di individuare altre categorie di soggetti, oltre a quelli definiti dalla normativa, che possono essere esentate dal pagamento, nonché di definire ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta dei funghi oltre a quelle indicate nell'articolo 5 della legge.

Ad oggi la raccolta di funghi epigei è vietata nella Riserva Naturale Orientata "Baldassarre- Pian del Landro" in Comune di Tambre d'Alpago (BL), nella Riserva Naturale Integrale "Piaie Longhe-Millifret" in Comune di Fregona (TV), nella Riserva Naturale Integrale "Lastoni-Selva Pezzi" in Comune di Malcesine (VR), nella Riserva Naturale Integrale "Gardesana Orientale" in Comune di Malcesine(VR) nella Foresta Regionale di Giazza (parte dei Comuni di Selva di Progno (VR), Dolcè (VR) e di Crespadoro (VI)) in quanto ricadente all'interno del Parco Naturale Regionale della Lessinia e nella Riserva di Bosco Nordio in Comune di Chioggia (VE) salvo per scopi scientifici di ricerca previa autorizzazione. (www.funghimagazine.it)

La raccolta dei funghi epigei commestibili è stato sicuramente l'aspetto più laborioso e gratificante della ricerca. La regolamentazione alla raccolta degli stessi si basa su forti pilastri dati dalla L.R. 23/96, a cui le Unioni/Comunità Montane hanno integrato i giorni di raccolta per residenti e non residenti, e imposto le cifre per il pagamento dei contributi. La suddetta legge tratta, seppur in parte, la raccolta di funghi epigei nei terreni ad uso civico: afferma che i titolari di questo diritto sono esenti dal pagamento del contributo.

A questo proposito, va specificato che questo diritto si limita ai confini del Comune di appartenenza. Infatti, lo spostamento atto alla raccolta di funghi in altro Comune, sebbene appartenente alla stessa Unità/Comunità Montana, preclude il pagamento del contributo e il rispetto dei giorni in cui la raccolta può essere fatta. L'unica eccezione riscontrata si ha nell'Unione Montana Agordina, la quale prevede che i residenti nel territorio siano esenti dal pagamento del contributo per la propria zona omogenea, la quale si estende oltre i confini comunali. Esiste infatti la zona omogenea "Valle del Biosi" comprendente i comuni di Canale d'Agordo, Cencenighe, Agordino, Falcade, Vallada Agordina, e la zona omogenea del "Poi" comprendente i comuni di Gosaldo, Rivamonte, Agordino, Voltago Agordino.

Inoltre ognuno dei seguenti comuni costituisce una zona omogenea: Agordino, Alleghe, Colle S. Lucia, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino. La stessa Unione Montana si dimostra un caso singolare nell'aver mantenuto quella che era la prescrizione di raccolta massima pari a due chili della L.R.23/96. (www.funghimagazine.it)

Il portale della Regione (www.regione.veneto.it) fornisce una tabella in cui vengono enunciati i giorni di raccolta nelle Unioni/Comunità Montane e nei Parchi Naturali regionali. Per questo elaborato la tabella è stata trattata e riprogettata: sono state inserite esclusivamente le Unioni/Comunità Montane oggetto d'interesse della tesi stessa.

Unione/ Comunità Montana	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM	Festività infrasettimanali
UM AGORDINA								
UM CADORE LONGARONESE ZOLDO								
UM CENTRO CADORE								
UM ALPAGO								
UM BELLUNESE - BELLUNO PONTE NELLE ALPI	1)		1)	1)		1)		
Cortina d'Ampezzo								
UM FELTRINA								
UM DEL GRAPPA								
UM PREALPI TREVIGIANE								
UM DEL BALDO-GARDA								
CM LESSINIA								
CM ALTO ASTICO								
UM VALBRENTA	2)		2)	2)		2)		
UM ASTICO								
UM SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	3)					3)		
UM PASUBIO ALTO VICENTINO	4)			4)				
CM AGNO-CHIAMPO								

	giornate in cui la raccolta è vietata
	giornata di raccolta solo per residenti
	giornata di raccolta, sia per residenti che non

- 1) Sono compresi anche i proprietari e/o comproprietari di fabbricati censiti catastalmente nel territorio della Unione Montana anche se non residenti
- 2) Possibilità di raccolta limitata al comune di residenza
- 3) Sono compresi anche gli ospiti delle strutture ricettivo alberghiere
- 4) Dal 29 marzo 2013

Tabella 7 - Giorni di possibilità di raccolta dei funghi epigei eduli nelle Unioni/Comunità Montane del Veneto interessate dall'appartenenza di Comuni aventi terreni ad uso civico

5 CONCLUSIONI

I diritti d'uso civico sono diritti perpetui spettanti ai membri di una collettività - comune, associazione - come tali, su beni appartenenti al demanio, o a un comune, o a un privato. Sono di origine antichissima, infatti in alcune regioni d'Italia risalgono all'età preromana, né sono stati cancellati dalla conquista romana; in altre regioni sono stati introdotti dai popoli germanici (www.treccani.it).

L'uso civico si diffuse in ogni Regione italiana, e per quanto riguarda la Regione Veneto il caso sicuramente più interessante si ha nella zona dell'Altopiano di Asiago, o Altopiano di Sette Comuni, in cui la copertura boschiva rappresenta la maggior parte del territorio. Questa zona alpina è stata oggetto dell'influenza della cultura germanica, testimone del fatto che ad oggi la maggior parte del territorio – di proprietà collettiva – viene denominata come “proprietà a mani riunite” secondo il costume tedesco, ovvero proprietà degli abitanti riuniti. Questa proprietà collettiva deriva dall'occupazione di terre che vennero lavorate, coltivate e soprattutto rese abitabili dagli antichi abitanti e tramandate ai giorni odierni mantenendo il diritto di godimento dei frutti ai cittadini che ha caratterizzato da sempre questi luoghi (www.unimontagna.it).

Il celebre scrittore originario dell'Altopiano Mario Rigoni Stern scrisse: “nel territorio dei Sette Comuni, non esistono castelli di nobili, non esistono ville di signori, né cattedrali di vescovi, per il semplice fatto che la terra è del popolo ed i suoi frutti sono tutti, come ad uso antico”.

L'uso civico ha quindi radici profonde e perpetua ad oggi nelle zone montane. In queste realtà, il bosco fungeva e funge tutt'ora da luogo in cui vengono raccolti beni di sussistenza – sia alimentare che non -, ma un tempo poteva anche rappresentare un ostacolo alle attività agricole quali pascolo e coltivazioni un tempo considerate prevalenti. L'uomo cercò quindi di ridimensionare i territori boschivi in favore della realizzazione di campi, frutteti,

prati da destinare al ricavo di foraggi e pascoli. Con l'aumento demografico subentrò il problema dell'eccessivo sfruttamento delle risorse dell'ambiente comunale, soprattutto per quanto riguardava il pascolo e l'estrazione di materiale legnoso.

Ad oggi gli usi civici sono regolamentati dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766 "Legge di riordinamento degli usi civici nel Regno", il cui regolamento di attuazione è stato approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332. All'attuazione delle disposizioni della legge 1766/27 era previsto che i Commissari regionali provvedessero alla liquidazione degli usi civici mediante l'esercizio delle relative funzioni amministrative e giurisdizionali. Le funzioni giurisdizionali di queste figure riguardavano sostanzialmente tutte le controversie che potevano nascere circa l'esistenza, la natura ed estensione dei diritti di uso civico, ed eventuali contestazioni (www.regione.veneto.it). Le funzioni amministrative dei Commissari sono state in seguito trasferite alle Regioni, tramite il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

A seguito del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative contemplate dalla legge nazionale sugli usi civici, la Regione del Veneto ha provveduto ad emanare la L.R. 22 luglio 1994, n. 31, "Norme in materia di usi civici". I principali procedimenti amministrativi normati dalla L.R. 31/94 riguardano l'accertamento o la verifica della esistenza e consistenza delle terre di uso civico (art. 4), le reintegre (art. 4), le assegnazioni a categoria (art. 5), le autorizzazioni all'alienazione o al mutamento di terreni di uso civico (art. 8), le sclassificazioni (art.7).

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 6641 del 18.12.1995 sono state approvate le norme e le procedure di attuazione della L.R. 22.07.1994, n. 31 - artt. 4,7 e 8 (pubblicate sul BUR n. 29 del 19.03.1996).

Facendo riferimento agli elementi di vincolo paesaggistico previsti dal decreto, a livello di PAT, PI e PTCP va inoltre esplicitato anche quello relativo alle "zone gravate da uso civico" di cui alla lettera h) dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004. Di

conseguenza i fondi gravati da uso civico sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo stesso.

L'articolo 4 della L.R. 31/94 merita un approfondimento. Questo articolo disciplina le operazioni di riordino delle terre di uso civico, alle quali devono provvedere tutti i Comuni del Veneto ad eccezione degli Enti per i quali è stata dichiarata l'inesistenza di terre civiche con Decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici o con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto. L'attività di accertamento dev'essere promossa tramite indagini storico-catastali per documentare l'esistenza o meno dei citati terreni. Una volta confermato l'accertamento si procede alle operazioni di verifica: per i Comuni in cui è stata accertata in passato l'esistenza e la relativa consistenza del demanio civico, ai sensi della L. 1766/27, mediante l'adozione di un Decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici o di altro provvedimento definitivo, devono procedere al riordino del proprio demanio civico verificando l'attuale consistenza delle terre civiche ed il loro effettivo stato di fatto.

Il termine "sussistenza" unisce la tematica dei prodotti forestali non legnosi con quella degli usi civici.

I "prodotti forestali spontanei non legnosi" sono definiti all'interno del Testo Unico in materie di Foreste e Filiere Forestali (TUFF), D.lgs. 3 aprile 2018 n.34, e includono "tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni sua forma". Il loro uso e scambio sono confinati a settori informali di ambito prettamente familiare, di conseguenza la tracciabilità degli stessi è difficile. Di fatto costituiscono un aiuto alla sussistenza in molti contesti rurali a livello globale, e garantiscono da sempre garantito la sicurezza in termini di approvvigionamento alimentare. Questi prodotti riescono a compensare la stagionalità delle altre risorse alimentari, diventando una importante fonte di sostentamento per molte piccole e medie imprese occupate nella filiera del legno. La raccolta di questi prodotti può quindi avere un grande impatto sulle economie locali (www.alsia.it).

Al fine di contrastare il lavoro “in nero” e di aumentare la tracciabilità alimentare di questi prodotti, è stata emanata la legge fiscale per la cessione di tali prodotti, entrata in vigore dal febbraio 2019. Essa esplicita che i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi del bosco - tra cui tartufi, funghi e frutti del sottobosco - avranno la possibilità di commercializzare i propri prodotti ad aziende senza che i proventi delle vendite - fino a 7000€ - facciano cumulo con i redditi da persona fisica. (www.politicheagricole.it).

All'interno del TUFF viene inoltre specificata la competenza regionale sulla regolamentazione della raccolta di questi prodotti: l'art. 11, comma 2, riferisce che i diritti di uso civico di raccolta dei prodotti forestali spontanei non legnosi sono equiparati alla raccolta occasionale non commerciale, qualora non diversamente previsto dal singolo uso civico (www.alsia.it).

Questo diritto conferma la disponibilità di raccolta dei prodotti forestali non legnosi per gli abitanti di una delimitata zona, ma può venire meno la tracciabilità degli stessi a livello economico e si potrebbe andare incontro a casi di sovrasfruttamento del territorio.

Maria Di Cairano, in tempi recenti, precisamente nel 2020, afferma:

“La rilevanza che i prodotti non legnosi del bosco hanno ricoperto e continuano tutt'ora a ricoprire nella sussistenza e nelle economie locali, deve fungere da promemoria affinché tutti i cittadini, coinvolti e non nelle filiere forestali, attuino comportamenti virtuosi volti a preservare le ricchezze naturali che ci circondano”

L'elaborato concentra il suo interesse per determinati prodotti secondari del bosco, ovvero frutti del sottobosco, tartufi e funghi epigei eduli.

Nel contesto della Regione Veneto, Il Regolamento Regionale n. 2 del 07 febbraio 2020 fornisce le prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 52/1978 "Legge forestale regionale". In particolare l'art. 21 afferma che la raccolta dei prodotti forestali secondari

venga eseguita in maniera da non arrecare danni al bosco stesso (www.bur.regione.veneto.it).

Per quanto riguarda i frutti del sottobosco non sono presenti altre leggi che inaspriscano ulteriormente il Regolamento Regionale appena citato, di conseguenza la raccolta è libera, ci si appella semplicemente al buonsenso del civile affinché persegua il rispetto alla componente vegetale – che non deve andare incontro a lesioni o traumi in seguito alla raccolta - e al suolo di crescita della stessa.

Per funghi ipogei ed epigei, l'atto della raccolta viene disciplinato più dettagliatamente.

La raccolta di tartufi è regolata attualmente dalla L.R.30/1988, (BUR n. 40/1988). L'Art. 2 afferma che la ricerca e la raccolta dei tartufi sia libera nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario e conduttore dei fondi tramite l'affissione delle tabelle delimitanti le tartufaie stesse. Il comma 3 riprende la legge 1766/27, in cui viene esplicitato che nei terreni gravanti da uso civico si conferma il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

La raccolta dei funghi epigei eduli viene disciplinata dalla L.R. 23/1996 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e da successive modifiche di legge, quali la L.R. n. 7 del 31 gennaio 2012 e la D.G.R. n. 739 del 02 maggio 2012. Attualmente queste legislazioni prescrivono che la raccolta possa essere eseguita a fronte del pagamento di un contributo, dal quale ne sono esenti i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi. Al fine di consentire i controlli i soggetti interessati all'esenzione devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l'esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. La legge disciplina i limiti di raccolta, con cui concede la raccolta di determinate specie solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza. Nel complesso è limitata a 3 kg di cui non più di uno per specie. Le modifiche alla L.R. 23/96 hanno permesso l'ampliamento del potere regolamentare residuale degli enti preposti al rilascio del titolo di fissare le giornate in cui è consentita la raccolta, di individuare altre categorie di soggetti, oltre a quelli definiti dalla normativa, che possono essere esentate dal pagamento, nonché di definire ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta dei funghi oltre a quelle indicate nell'articolo 5 della legge.

In seguito alle lunghe indagini atte a redigere l'elaborato – che si concentra sui 41 Comuni montani veneti aventi fondi ad uso civico – è possibile affermare che questi Comuni non conservano al momento la necessità di inasprire le Leggi Regionali che disciplinano il tema della raccolta di frutti del sottobosco e tartufi. Per quanto riguarda la tematica dei funghi epigei eduli, i Comuni hanno limitato le giornate di raccolta per i non residenti, a favore invece del sostentamento locale. Gli stessi Comuni si basano sui regolamenti forniti dalle proprie Unioni/Comunità montane di appartenenza, le quali a loro volta si basano in tutto e per tutto alla L.R. 23/96 e successive modificazioni.

L'Unità Montana Agordina rappresenta l'unica eccezione per l'inasprimento al peso massimo di raccolta, sancendo che essa non deve superare i 2kg giornalieri a persona. Questo particolare aspetto rispende ciò che era originariamente stabilito dalla L.R. 23/96, poi modificato con la L.R. 7/2012 che portò il tetto massimo di raccolta a 3 kg giornalieri a persona. Se da una parte i residenti si vedono limitati rispetto alle Unioni Montane limitrofe, dall'altra hanno il beneficio della presenza di aree considerate omogenee: i residenti nel territorio siano esenti dal pagamento del contributo per la propria zona omogenea, la quale si estende oltre i confini comunali. Di conseguenza ad un residente dell'Unione Montana Agordina è concessa la ricerca in terreni

comunali al di fuori del proprio Comune di appartenenza – purché appartenente ad una zona omogenea – senza perseguire il pagamento del contributo normalmente imposto ai non residenti. In questa realtà montana l'uso civico si estende oltre i confini comunali, mentre viene limitato negli stessi nelle altre Unioni/Comunità Montane.

In definitiva, tra le tipologie di usi consuetudinari esposte nell'elaborato, i temi della raccolta dei funghi epigei eduli e dei tartufi in questo tipo di terreni sono sicuramente i più trattati. Resta il fatto che l'unica concessione agli aventi diritto ad uso civico consiste nella possibilità di raccolta di funghi con l'esenzione del pagamento del contributo. Lo stesso non può essere affermato per i frutti del sottobosco, il cui prelievo e consumo non fornisce movimenti economici rilevanti, a differenza della ricercatezza delle specie fungine apprezzate anche al di fuori dei confini territoriali di crescita.

6 BIBLIOGRAFIA

- 1927. Legge 16.06.1927, n.1766. LEGGE 16 giugno 1927, n. 1766. Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751. Gazzetta Ufficiale n. 228, serie generale, 3 ottobre.
- 1952. Legge 25.07.1952, n. 991. Provvedimenti in favore dei territori montani. Gazzetta Ufficiale, serie Generale, n. 176, 31 luglio.
- 1957. Legge 17.04.1957, n. 278. Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali. Gazzetta Ufficiale n. 117, serie generale, 8 maggio.
- 1972. Decreto del Presidente della Repubblica 15.01.1972, n. 11. Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici. Gazzetta Ufficiale n. 46, supplemento ordinario, 19 febbraio.
- 1977. Decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977, n. 616. Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Gazzetta Ufficiale n. 234, supplemento ordinario, 29 agosto.
- 1985. Legge 08.08.1985, n. 431. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Gazzetta Ufficiale n. 197, serie generale, 22 agosto.

- 1985. Legge 16.12.1985, n. 752. Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. Gazzetta Ufficiale n. 300, serie generale, 21 dicembre.
- 1992. Legge 5.2.1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Gazzetta Ufficiale n. 39, supplemento ordinario, 17 febbraio.
- 1993. Legge 23.8.1993, n. 352. Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Gazzetta Ufficiale n. 215, serie generale, 13 settembre.
- 1994. Legge 31.1.1994, n. 97. Nuove disposizioni per le zone montane. Gazzetta Ufficiale n.32, supplemento ordinario, 9 febbraio.
- 1994. Legge Regionale, 31.10.1994, n. 63. Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali. Gazzetta Ufficiale n.5, terza serie speciale, 04 febbraio.
- 1996. Legge Regionale 19.8.1996 n. 23. Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Gazzetta Ufficiale n. 50, terza serie speciale, 21 dicembre.
- 1997. Legge Regionale 27.6.1997, n. 25. Modifica della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 in materia di vincolo idrogeologico. Gazzetta Ufficiale n. 45, terza serie completa, 15 novembre.
- 2000. Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Gazzetta Ufficiale n. 42, supplemento ordinario, 20 febbraio.
- 2001. Regolamento Regionale 10.5.2001, n. 3. Regolamento attuativo emanato ai sensi dell'Art. 58 della legge regionale n. 5/2000 e dell'Art. 41,

comma 4, della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5. Gazzetta Ufficiale n.36, terza serie speciale, 22 settembre.

- 2004. Decreto Legislativo 22.1.2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Gazzetta Ufficiale n. 45, supplemento ordinario, 24 febbraio.

- 2012. Deliberazione della Giunta Regionale n. 739 2.5.2012. Disposizioni di attuazione della disciplina per la raccolta dei funghi epigei freschi e conservati. L.R. 31 gennaio 2012, n. 7 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

- 2012. Legge Regionale 31.1.2012 n. 7. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati". Gazzetta Ufficiale n. 18, terza serie speciale, 15 maggio.

- 2017. Legge 20.11.2017, n. 168. Norme in materia di domini collettivi. Gazzetta Ufficiale n. 278 serie generale, 28 novembre.

A.PROD.DUC. 2021. Guida agli usi civici. <https://www.demaniocivico.it/guida>

ALSIA. 2022. Oltre i soprassuoli: dal sottobosco un sostegno alle economie locali.

https://www.alsia.it/opencms/opencms/agrifoglio/agrifoglio_online/dettaglio/articolo/Oltre-i-soprassuoli-dal-sottobosco-un-sostegno-alle-economie-locali/?numagri=98&Mese=Agosto&Anno=2020

Avv. Chiocchetti A. 2021. Usi civici e proprietà collettive. www.avvocatochiocchetti.com

Berbenni A, 2014. L'uso civico nei boschi in Valtellina. Relatore Gregorini G. Correlatore Rocca D. Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente e del Territorio Montano, Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari, Università degli Studi di Milano, Milano.

Brandolese F. 2022. Comunicazioni personali.

Brustolon A. 2022. Comunicazioni personali.

Cannata G. 2021. Comunicazioni personali.

Chandrasekharan, C. 1995. FAO.

Dalmedico F. 2022. Comunicazioni personali.

De Fabrizio O. 2022. Comunicazioni personali.

Del Favero R. e Pividori M. 2018. SELVICOLTURA dei prodotti non legnosi. Introduzione, 7-12. Arezzo: Compagnie delle Foreste S.r.l.

Del Menego L. 2022. Comunicazioni personali.

Ecologia Politica. 2021. Elinor Ostrom e i beni comuni. <http://www.ecologiapolitica.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/Approfondimenti.-Elinor-Ostrom-e-i-beni-comuni.pdf>

Enciclopedia Treccani. 2022. Usi civici. www.treccani.it

Fiorentini A. 2022. Comunicazioni personali.

Funghi Magazine. 2022. Raccolta Funghi Veneto – Regolamenti. <https://funghimagazine.it/raccolta-funghi-veneto-regolamenti/>

Gestione comunitaria delle risorse forestali. 2022. I prodotti forestali non legnosi. <https://socioambientale.wordpress.com/>

Greggio C. 2022. Comunicazioni personali.

Guglielmini E. 2022. Comunicazioni personali.

ISTITUTO DI CULTURA CIMBRA. 2021. La Federazione dei Sette Comuni. <https://www.cimbri7comuni.it>

Lucchini C. 2022. Comunicazioni personali.

Ministero delle politiche alimentari agricole e forestali. 2022. In vigore riforma fiscale per la cessione dei prodotti selvatici del bosco.
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13653>

Molin Pradel P. 2022. Comunicazioni personali.

NAZIONE INDIANA. I Cimbri dell'Altopiano di Asiago.
<https://www.nazioneindiana.com>

Posocco F. 2022. Comunicazioni personali.

Regione del Veneto. 2021. Dispense cenni di biologia ed ecologia dei tartufi.
www.regione.veneto.it

Regione del Veneto. 2021. Usi civici. www.regione.veneto.it

Repele N. 2022. Comunicazioni personali.

Romio G. 2022. Comunicazioni personali.

Storia in Network. 2021. La storia degli usi civici e delle proprietà collettive.
<http://www.storiain.net/storia/la-lunga-storia-degli-usi-civici-e-delle-proprietà-collettive/>

Wikipedia. 2021. Tragedia dei beni comuni.
https://it.wikipedia.org/wiki/Tragedia_dei_beni_comuni

www.bur.regione.veneto.it

www.unionebaldo.vr.it